

**TAR Abruzzo, Sez. I, 3.10.2014, n. 680**

Materia: Riconoscimento Causa servizio

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2008, proposto da:  
E. T., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grumelli, con domicilio eletto presso  
Paolo Avv. Di Napoli in L'Aquila, via Cavour, 36;

***contro***

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  
Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;  
**per l'annullamento del diniego di riconoscimento di infermità per causa di  
servizio e di ulteriore istanza per il riconoscimento dell'equo indennizzo**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2014 il dott. Paolo Passoni  
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe, qui riproposto dal Maresciallo E. T., dopo la  
declaratoria di difetto di giurisdizione dell'AGO primariamente adita;

Precisato che oggetto dell'impugnativa è il diniego di equo indennizzo adottato dal  
Ministero della difesa il 7.5.07, notificato al militare ricorrente il 13.9.2007;

Precisato altresì che il ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale dell'Aquila è stato  
depositato il 14.3.2008 e notificato ai resistenti in data 5.4.2008;

Considerato che la riproposizione dell'azione impugnatoria avanti al giudice  
amministrativo (dopo l'inammissibilità pronunciata da altro giudice erroneamente  
adito) rimane comunque subordinata al rispetto dei termini decadenziali, da  
verificare con riguardo alla data in cui il gravame è stato inizialmente proposto

presso l'autorità giudiziaria dichiaratasi priva di giurisdizione (secondo una regola generale della *translatio iudicii*, ora codificata nell'art. 11 comma 2 CPA, con specifico richiamo ostativo alle “preclusioni e decadenze intervenute”);

Preso atto che la verifica di cui sopra conduce a ravvisare la tardività dell'impugnativa (come già delineato in pubblica udienza al ricorrente patrono), atteso che il provvedimento negativo è stato conosciuto dal Maresciallo T. al più tardi il 13.9.2007, mentre l'azione avanti all'AGO risulta proposta solo nel 2008, ben oltre sessanta giorni rispetto a tale dies ad quem;

Ritenuto che va pertanto dichiarata l'irricevibilità del ricorso, pur nella sussistenza di giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione;

compensa le spese;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2014